



per il 159

le - contiene le seguenti modificazioni essenziali.

Il vecchio Regolamento consentiva una ritenuta pari al 30% per le somme \leq 2.000, e del 25% per la restante parte dello stipendio calcolato con l'aggiunta di $1/2$ della 13^a mensilità, dell'indennità di famiglia e degli eventuali assegni "ad personam" e dell'indennità combattenti, il che in definitiva non deve forsbile una ritenuta fino a circa un terzo dello stipendio mensile.

Si è proposto ora di stabilire come limite massimo vincolabile, per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, il 25% del complesso della retribuzione mensile con esclusione quindi dei dodicesimi della 13^a, 14^a e 15^a mensilità. Tale proposta parte dai seguenti presupposti:

1°) - che, specie per i gradi iniziali, il capitale ammortizzabile con la disponibilità suddetta consente appena di acquistare ai costi attuali del mercato un appartamento affai modesto;